

Norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti di Rete Natura 2000 di competenza della Provincia di Modena adeguate ai sensi della DGR 1949/2015.

Nome sito	Art/comma Misure regolamentari sospese	Codice (DGR 1949/2015)	Misure regolamentari standard (ai sensi della DGR 1949/2015)		Ambito di applicazione o precisazioni
SIC-ZPS IT4040001 “Monte Cimone, Libro Aperto, Lago di Pratignano”	Art.3.1	1B6	Divieto di utilizzo dei diserbanti	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
	Art.3.2	Soppresso			
	Art.3.3	2A2	Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario	E' consentito lo sfalcio periodico	
	Art.3.4	2B1	Divieto di pascolamento		
	Art.3.5	1B5	Divieto di utilizzo fitofarmaci	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
	Art. 7.3 lett. a)	2B1	Divieto di pascolamento		
	Art. 7.3 lett. b)	2C4	Divieto di sfalcio/trinciatura dal 15 aprile al 30 giugno	Sono ammessi gli sfalci nelle scarpate stradali e nelle sommità arginali.	
	Art. 7.3 lett. c)	3A2	Divieto di eliminazione di zone umide (di modeste dimensioni < 2 ha e di grandi dimensioni > 2 ha), laghetti e paludi		
SIC-ZPS IT4040004 “Sassoguidano, Gaiato”	Art.3.1	1B6	Divieto di utilizzo dei diserbanti	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
	Art.3.2	1B11	Divieto di utilizzo di liquami dal 15 aprile al 30 giugno	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
	Art.3.3	2A2	Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario	E' consentito lo sfalcio periodico	
	Art. 7.2 lett. a)	3A2	Divieto di eliminazione di zone umide (di modeste dimensioni < 2 ha e di grandi dimensioni > 2 ha), laghetti e paludi		
SIC-ZPS IT4040005 Alpesigola, Sasso Tignoso, Monte Cantiere	Art.3.1	1B6	Divieto di utilizzo dei diserbanti	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
	Art.3.2	1B11	Divieto di utilizzo di liquami dal 15 aprile al 30 giugno	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
	Art.3.3	2A2	Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario	E' consentito lo sfalcio periodico	
	Art.3.4	2B1	Divieto di pascolamento		
	Art. 7.2 lett. a)	2B1	Divieto di pascolamento		
	Art. 7.2 lett. b)	3A2	Divieto di eliminazione di zone umide (di modeste dimensioni < 2 ha e di grandi dimensioni > 2 ha), laghetti e paludi		
SIC-IT4040006 “Poggio Bianco Dragone”	Art.3.1	1B11	Divieto di utilizzo di liquami dal 15 aprile al 30 giugno	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
SIC-IT4040007 “Salse di Nirano”	Art.3.1	1B6	Divieto di utilizzo dei diserbanti	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
	Art.3.2	1B11	Divieto di utilizzo di liquami dal 15 aprile al 30 giugno	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
	Art.3.3	2A2	Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna, qualora presentino habitat di interesse comunitario	E' consentito lo sfalcio periodico	
SIC-ZPS IT4040009 “Manzolino”	Art. 7.2 lett. a	3A1	Divieto di eliminazione di boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura		
		3B7	Divieto di prosciugamento delle zone		

			umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 7.2 lett. b	Soppresso			
	Art. 7.2 lett. c	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 7.4	Soppresso			
	Art. 3.3	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 3.4	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		Nel caso in cui, a causa di cedimenti degli argini o guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, si renda improvvisamente necessario il prosciugamento nel periodo marzo-luglio di zone umide permanenti e temporanee create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche per la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione, il prosciugamento deve essere effettuato solo su una parte del biotopo, previa valutazione di incidenza sulla base di una comunicazione scritta all'Ente Gestore, secondo i seguenti criteri: a) non oltre il 50 % della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi su meno di 30 ettari; b) non oltre il 40% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi tra 30 e 50 ettari; c) non oltre il 30% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi più di 50 ettari.
SIC-ZPS IT4040010 "Torrazzuolo"	Art. 7.1 lett. a	3A1	Divieto di eliminazione di boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura		
		3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 7.1 lett. b	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. c	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. d	Soppresso			
	Art. 7.2	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 3.4	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 3.5	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		Nel caso in cui, a causa di cedimenti degli argini o guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, si renda improvvisamente necessario il prosciugamento nel periodo marzo-luglio di zone umide permanenti e temporanee create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche per la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione, il prosciugamento deve essere effettuato solo su una parte del biotopo, previa valutazione di incidenza sulla base di una comunicazione scritta all'Ente Gestore, secondo i seguenti

					criteri: a) non oltre il 50 % della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi su meno di 30 ettari; b) non oltre il 40% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi tra 30 e 50 ettari; c) non oltre il 30% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi più di 50 ettari.
	Art. 3.6	Soppresso			
SIC-ZPS IT4040011 “Cassa di espansione del fiume Panaro”	Art. 7.1 lett. a	3A1	Divieto di eliminazione di boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura		
	Art. 7.1 lett. b	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. c	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. d	Soppresso			
	Art. 7.2	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 3.3	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		Nel caso in cui, a causa di cedimenti degli argini o guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, si renda improvvisamente necessario il prosciugamento nel periodo marzo-luglio di zone umide permanenti e temporanee create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche per la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione, il prosciugamento deve essere effettuato solo su una parte del biotopo, previa valutazione di incidenza sulla base di una comunicazione scritta all'Ente Gestore, secondo i seguenti criteri: a) non oltre il 50 % della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi su meno di 30 ettari, b) non oltre il 40% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi tra 30 e 50 ettari, c) non oltre il 30% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi più di 50 ettari
	Art. 3.4	Soppresso			
SIC IT4040012 Colombarone	Art. 7.1 lett. a	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. b	2A1	Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in pianura	E' consentito lo sfalcio periodico	
	Art. 7.1 lett. c	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. d	Soppresso			
	Art. 7.2	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 3.4	Soppresso			
	Art. 3.5	Soppresso			
SIC IT4040013 “Faeto, Varana, Torrente Fossa”	Art.3.1	1B11	Divieto di utilizzo di liquami dal 15 aprile al 30 giugno	Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica	
ZPS IT4040014 “Valli Mirandolesi”	Art. 7.1 lett. a	3A1	Divieto di eliminazione di boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura		
		3B7	Divieto di prosciugamento delle zone		

			umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 7.1 lett. b	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. c	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. d	Soppresso			
	Art. 7.2	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 3.4	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 3.5	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		Nel caso in cui, a causa di cedimenti degli argini o guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, si renda improvvisamente necessario il prosciugamento nel periodo marzo-luglio di zone umide permanenti e temporanee create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche per la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione, il prosciugamento deve essere effettuato solo su una parte del biotopo, previa valutazione di incidenza sulla base di una comunicazione scritta all'Ente Gestore, secondo i seguenti criteri: a) non oltre il 50 % della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi su meno di 30 ettari; b) non oltre il 40% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi tra 30 e 50 ettari; c) non oltre il 30% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi più di 50 ettari.
	Art. 3.6	Soppresso			
ZPS IT4040015 "Valle di Gruppo"	Art. 7.1 lett. a	3A1	Divieto di eliminazione di boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura		
		3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 7.1 lett. b	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. c	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. d	Soppresso			
	Art. 7.2	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 3.3	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 3.4	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		Nel caso in cui, a causa di cedimenti degli argini o guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, si renda improvvisamente necessario il prosciugamento nel periodo marzo-luglio di zone umide permanenti e temporanee create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche per

					la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione, il prosciugamento deve essere effettuato solo su una parte del biotopo, previa valutazione di incidenza sulla base di una comunicazione scritta all'Ente Gestore, , secondo i seguenti criteri: a) non oltre il 50 % della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi su meno di 30 ettari; b) non oltre il 40% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi tra 30 e 50 ettari; c) non oltre il 30% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi più di 50 ettari.
	Art. 3.5	Soppresso			
ZPS IT4040016 "Siepi e canali Resega Foresto"	Art. 7.1 lett. a	3A1	Divieto di eliminazione di boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura		
	Art. 7.1 lett. b	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. c	3B1	Divieto di potatura e/o taglio di alberi e arbusti, anche costituenti siepi e macchie, dal 15 aprile al 30 giugno	Sono ammessi interventi connessi alla sicurezza pubblica, alla viabilità, alla sicurezza idraulica e per motivi fitosanitari	
	Art. 7.1 lett. d	Soppresso			
	Art. 7.1 lett. e	Soppresso			
	Art. 7.2	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 3.2	Soppresso			
	Art. 3.3	Soppresso			
ZPS IT4040017 "Valle delle Bruciate e Tresinaro"	Art. 7.1	Soppresso			
	Art. 7.2 lett. a	3A1	Divieto di eliminazione di boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura.		
		3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 7.2 lett. b	Soppresso			
	Art. 7.2 lett. c	Soppresso			
	Art. 7.2 lett. d	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 7.4	Soppresso			
	Art. 3.3	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		

	Art. 3.4	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		Nel caso in cui, a causa di cedimenti degli argini o guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, si renda improvvisamente necessario il prosciugamento nel periodo marzo-luglio di zone umide permanenti e temporanee create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche per la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione, il prosciugamento deve essere effettuato solo su una parte del biotopo, previa valutazione di incidenza sulla base di una comunicazione scritta all'Ente Gestore, secondo i seguenti criteri: a) non oltre il 50 % della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi su meno di 30 ettari; b) non oltre il 40% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi tra 30 e 50 ettari; c) non oltre il 30% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi più di 50 ettari.
	Art. 3.5	Soppresso			
ZPS IT4040018 "Le Meleghine"	Art. 7.1	Soppresso			
	Art. 7.2 lett. a	3A1	Divieto di eliminazione di boschetti (di origine naturale: superficie < 2.000 mq, h > 5 m, copertura > 40% o di origine artificiale superficie < 5.000 mq), complessi macchia-radura, arbusteti (h < 5 m, copertura > 40%), terreni saldi (copertura arbustiva < 40%) e aree incolte, limitatamente alle aree di pianura		
		3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 7.2 lett. b	Soppresso			
	Art. 7.2 lett. c	Soppresso			
	Art. 7.2 lett. d	Soppresso			
	Art. 7.3	Soppresso			
	Art. 7.4	Soppresso			
	Art. 3.4	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		
	Art. 3.5	3B7	Divieto di prosciugamento delle zone umide per interventi straordinari sui fondali e/o sugli argini dal 15 febbraio al 31 luglio		Nel caso in cui, a causa di cedimenti degli argini o guasti ai manufatti per la regolazione dei livelli idrici, si renda improvvisamente necessario il prosciugamento nel periodo marzo-luglio di zone umide permanenti e temporanee create/gestite esclusivamente o principalmente in funzione della fauna e della flora selvatiche per la realizzazione di interventi straordinari di manutenzione, il prosciugamento deve essere effettuato solo su una parte del biotopo, previa valutazione di incidenza sulla base di una comunicazione scritta all'Ente Gestore, secondo i seguenti criteri: d) non oltre il 50 % della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi su meno di 30 ettari; e) non oltre il 40% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi tra 30 e 50 ettari;

					f) non oltre il 30% della superficie complessiva nel caso di biotopi estesi più di 50 ettari.
	Art. 3.6	Soppresso			

Norme regolamentari contenute nel Piano di Gestione del sito IT4040001 adeguate ai sensi della DGR 1949/2015.

SITO IT4040001

“MONTE CIMONE, LIBRO APERTO, LAGO DI PRATIGNANO”

Disciplina delle attività agropastorali

MISURE REGOLAMENTARI	MISURE REGOLAMENTARI STANDARD (ai sensi della DGR 1949/2015)
(1° punto 1° comma pag. 21) divieto totale di uso di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall’habitat;	Codice 1B6 Divieto di utilizzo di diserbanti. Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell’agricoltura biologica. Negli habitat con codice 3140 e 3150 di cui all’“Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell’Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611) ed entro una distanza di 100 metri dal loro perimetro.
(3° punto pag. 21) E’ vietata la conversione dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella “Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna” con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso;	Codice 2A2 Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna qualora presentino l’habitat 6510 nell’“Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell’Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611);
(6° punto pag. 22) è vietato l’uso dei fitofarmaci in prossimità delle zone umide (almeno 10 m);	Codice 1B5 Divieto di utilizzo di fitofarmaci. Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell’agricoltura biologica Nelle zone umide ed entro una distanza di 10 metri dal loro perimetro. Le zone umide sono individuate dalle aree con codice 3140, 3150, 3260, 6430, 7110, 7140, 7220, Cn, Mc nell’“ Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell’Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611)

Tutela delle risorse idriche e dell’assetto geomorfologico

MISURE REGOLAMENTARI	MISURE REGOLAMENTARI STANDARD (ai sensi della DGR 1949/2015)
(1° punto 2° comma 1° capoverso pag. 27) divieto di accesso e pascolo a meno di 10 m dalla zona umida, con la sola eccezione dei percorsi già presenti quali sentieri, piste forestali, tratturi;	Codice 2B1 Divieto di pascolamento. Nelle zone umide ed entro una distanza di 10 metri dal loro perimetro. Le zone umide sono individuate dalle aree con codice 3140, 3150, 3260, 6430, 7110, 7140, 7220, Cn, Mc nell’“ Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell’Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611);
(1° punto 2° comma 2° capoverso pag. 27)	Codice 2C4 Divieto di sfalcio/trinciatura dal 15 aprile al 30

divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio) e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo; per favorire l'attuazione della presente Misura l'Ente definirà apposite incentivazioni o degli idonei indennizzi	giugno. Nelle zone umide individuate dalle aree con codice 3140, 3150, 3260, 6430, 7110, 7140, 7220, Cn, Mc nell'Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna" (Determina 9/3/2015 n. 2611);
(1° punto 2° comma 3° capoverso pag. 27) divieto di drenaggio delle zone umide o in prossimità di esse salvo per lavori di contenimento del rischio idrogeologico, il cui progetto deve essere sottoposto valutazione di incidenza dell'Ente gestore;	Codice 3A2 Divieto di eliminazione delle zone umide (di modeste dimensioni < 2 ha e di grandi dimensioni > 2 ha), laghetti e paludi. Individuate dai codici 3140, 3150, 3260, 6430, 7110, 7140, 7220, Cn, Mc nell'Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna" (Determina 9/3/2015 n. 2611);

Norme regolamentari contenute nelle Misure Specifiche di Conservazione e nei Piani di Gestione dei siti di Rete Natura 2000 per le parti di competenza della Provincia di Modena adeguate ai sensi della DGR 1949/2015.

SITO IT4030011

"CASSE DI ESPANSIONE DEL SECCHIA"

Disciplina delle attività forestali

MISURE REGOLAMENTARI	MISURE REGOLAMENTARI STANDARD <i>(ai sensi della DGR 1949/2015)</i>
(punto 1 pag. 16) è vietata l'attività di rimboschimento di prati, pascoli, incolti, arbusteti e brughiere, tranne nei casi di interventi necessari alla difesa del suolo e al ripristino naturalistico, da effettuare tramite l'impiego di specie autoctone, in accordo con l'Ente gestore;	Codice 2C6 Divieto di rimboschimento. Nelle aree identificate dal codice 6430 nell'Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna" (Determina 9/3/2015 n. 2611) e nelle aree identificate come Prati stabili (Pp) e Cespuglieti ed arbusteti (Tc) così come individuati dalla Carta di Uso del Suolo approvata con le Misure Specifiche di Conservazione.

Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

MISURE REGOLAMENTARI	MISURE REGOLAMENTARI STANDARD <i>(ai sensi della DGR 1949/2015)</i>
(comma 1 punto a) pag. 19) divieto di pascolo;	Codice 2B1 Divieto di pascolamento. Nelle zone umide identificate dai codici 3150, 3170, 3270, 3280, 6430, Pa nell'Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna" (Determina 9/3/2015 n. 2611).
(comma 1 punto c) pag. 19) divieto di drenaggio delle zone umide naturali salvo che per lavori di contenimento del rischio idrogeologico, previo accordo con l'Ente gestore;	Codice 3A2 Divieto di eliminazione di zone umide. Identificate dai codici 3150, 3170, 3270, 3280, 6430, Pa nell'Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna" (Determina 9/3/2015 n. 2611).

SITO IT4040002

“MONTE RONDINAIO, MONTE GIOVO”

Disciplina delle attività agropastorali

MISURE REGOLAMENTARI	MISURE REGOLAMENTARI STANDARD (ai sensi della DGR 1949/2015)
(punto 1 comma a) pag. 27) divieto totale di uso di erbicidi nelle aree contermini entro un raggio di 100 m dall'habitat.	Codice 1B6 Divieto di utilizzo di diserbanti. Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica Nell'habitat con codice 3150 di cui all'“Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611) ed entro una distanza di 100 metri dal loro perimetro.
(punto 3 pag. 27) E' vietata la conversione dei prati stabili da fieno (arrenatereti), come identificati nella “Carta degli Habitat dei SIC e delle ZPS della Regione Emilia-Romagna” con il codice 6510, in seminativi o la pratica di altre tecniche agronomiche che ne alterino la compagine floristica del cotico erboso;	Codice 2A2 Divieto di eliminazione dei prati permanenti e/o dei pascoli in collina e in montagna qualora presentino l'habitat 6510 nell'“Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611);
(punto 5 pag. 28) è vietato l'uso dei fitofarmaci in prossimità delle zone umide (almeno 10 m);	Codice 1B5 Divieto di utilizzo di fitofarmaci. Sono esclusi dal divieto i prodotti ammissibili nell'agricoltura biologica Nelle zone umide ed entro una distanza di 10 metri dal loro perimetro. Le zone umide sono individuate dalle aree con codice 3150, 6430, 7140, 7220, Cn, Mc, Pa nell'“Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611);

Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

MISURE REGOLAMENTARI	MISURE REGOLAMENTARI STANDARD (ai sensi della DGR 1949/2015)
(punto 2 comma a. pag. 33) divieto di accesso e pascolo a meno di 10 m dalla zona umida, con la sola eccezione dei percorsi già presenti quali sentieri, piste forestali, tratturi;	Codice 2B1 Divieto di pascolamento. Nelle zone umide ed entro una distanza di 10 metri dal loro perimetro. Le zone umide sono individuate dalle aree con codice 3150, 6430, 7140, 7220, Cn, Mc, Pa nell'“Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611);
(punto 2 comma b. pag. 33) divieto di realizzazione degli sfalci nei periodi di nidificazione dell'avifauna (marzo-luglio) e obbligo di sfalcio regolare tardivo con asportazione della biomassa di risulta, sfavorendo l'utilizzo di mezzi meccanici che possono causare la compattazione del suolo; per favorire l'attuazione della presente Misura l'Ente definirà apposite incentivazioni o degli idonei indennizzi	Codice 2C4 Divieto di sfalcio/trinciatura dal 15 aprile al 30 giugno. Nelle zone umide individuate dalle aree con codice 3150, 6430, 7140, 7220, Cn, Mc, Pa nell'“Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna” (Determina 9/3/2015 n. 2611);
(punto 2 comma c. pag. 33) divieto di drenaggio delle zone umide o in prossimità di esse salvo per lavori di contenimento del rischio idrogeologico, il cui	Codice 3A2 Divieto di eliminazione delle zone umide. Individuate dai codici 3150, 6430, 7140, 7220, Cn, Mc, Pa nell'“Aggiornamento 2014 della

progetto deve essere sottoposto valutazione di incidenza dell'Ente gestore;	carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna" (Determina 9/3/2015 n. 2611);
---	---

SITO IT4040003

"SASSI DI ROCCAMALATINA E DI SANT'ANDREA"

Tutela delle risorse idriche e dell'assetto geomorfologico

MISURE REGOLAMENTARI	MISURE REGOLAMENTARI STANDARD <i>(ai sensi della DGR 1949/2015)</i>
(punto 1. pag. 18) è vietato drenare le acque in caso di presenza degli habitat identificati nella "Carta degli Habitat Natura 2000" con i codici 3150, Mc, Pa, e di specie correlate alle zone umide. Fanno eccezione i lavori di contenimento del rischio idrogeologico, previa nulla osta dell'Ente gestore del Parco;	Codice 3A2 Divieto di eliminazione delle zone umide individuate dai codici 3150 e PA nell'"Aggiornamento 2014 della carta regionale degli habitat presenti nei SIC e ZPS dell'Emilia-Romagna" (Determina 9/3/2015 n. 2611), (codice di indennità 3A2, Delibera di Giunta della Regione Emilia-Romagna 30/11/2015 n. 1949);

